

OGGETTO: DISCIPLINARE PER REGOLARE IN VIA TRANSITORIA PER IL PERIODO 1.06.2020 – 31.10.2020 LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE/ ARTIGIANI SETTORE ALIMENTARE ED ALIMENTARI . (DEROGA AL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. 174/2017)

Premesse e finalità

Visto e richiamato il DPCM 11.03.2020 con il quale sono state sospese, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 2019, le attività degli esercizi commerciali e di ristorazione e considerata la grave ricaduta economica su queste attività dovuta alla loro chiusura forzata, il presente disciplinare ha come finalità quella di agevolare e semplificare le occupazioni di suolo pubblico al fine di favorire la ripresa economica delle attività di somministrazione.

Il presente disciplinare regola, esclusivamente in via transitoria, per il periodo dal 1.06.2020 al 31.10.2020, le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione in modo da rendere possibile la massima utilizzabilità del suolo pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza per l'incolumità e sanità pubblica e individua la relativa procedura amministrativa.

Le occupazioni di suolo pubblico regolate dal presente disciplinare sono le seguenti:

- occupazioni di suolo pubblico permanenti oggetto di concessione di suolo pubblico già rilasciate ed ancora valide alla data di entrata in vigore del presente disciplinare
- le occupazioni di suolo pubblico temporanee per le quali rispetto agli anni precedenti si chiedi l'ampliamento della superficie;
- le nuove occupazioni di suolo pubblico temporanee.

Articolo 1: Soggetti ammessi a presentare la domanda

Possono presentare domanda di occupazione di suolo pubblico le imprese che esercitano:

- 1 attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al Capo VI codice del commercio della Regione Toscana. (LRT 62/2018);
- 2 attività di vendita di prodotti alimentari per il consumo immediato dei medesimi prodotti e con esclusione del servizio assistito di somministrazione;
- 3 le imprese artigiane che esercitano la vendita di generi alimentari di propria produzione e che non effettuano somministrazione assistita.

Articolo 2.: Tipologia di occupazione

Il presente disciplinare concerne le richieste di ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico permanenti ancora valide alla data di approvazione del presente disciplinare, nonché le richieste di suolo pubblico temporanee per il periodo massimo consentito sia in caso di nuove occupazioni che di rinnovo. Entrambe le richieste di ampliamento verranno concesse per il periodo dal 1.06.2020 al 31.10.2020

Per le occupazioni di suolo pubblico, sia permanenti in corso di validità che le temporanee già rilasciate negli anni precedenti, si potrà chiedere un ampliamento della superficie fino al 100%. Le nuove richieste di concessione temporanea potranno avere l'estensione massima consentita dalla loro collocazione.

In caso vi siano domande concorrenti sulla stessa via, piazza, o altro luogo l'Amministrazione chiederà alle parti interessate di trovare un accordo; in assenza di quest'ultimo, l'occupazione di suolo pubblico sarà concessa in modo proporzionale alla superficie interna di ciascun esercizio.

Articolo 3. : Ammissibilità delle occupazioni suolo pubblico

L'occupazione di suolo pubblico è consentita nelle aree pedonali quali piazze e strade ricadenti nella classificazione del tipo locale zone 30; sui marciapiedi e per quanto riguarda i marciapiedi, questi dovranno essere occupati garantendo libera una superficie di passaggio di almeno la metà della larghezza del marciapiede laddove il marciapiede lo permette (minimo 1,50); sotto i portici e sulla sede stradale negli spazi adibiti alla sosta e al parcheggio delle moto e degli autoveicoli; sui beni appartenenti al demanio comunale ed al patrimonio indisponibile nonché sui tratti di aree private sulle quali sia stata costituita la servitù di pubblico passaggio, nei modi e nelle forme previste dalla legge. Nel caso di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio dovrà essere acquisito e trasmesso unitamente alla scheda per partecipare alla manifestazione di interesse, il nulla osta all'utilizzo del suolo con tavoli, sedie ed arredi, rilasciato da parte dei soggetti proprietari dell'area privata o, in caso di area condominiale, da parte del rappresentante del condominio stesso.

Esclusivamente in via temporanea è consentita l'occupazione della sede stradale ai sensi del Nuovo Codice della Strada nelle aree adibite alla sosta o al parcheggio, nel rispetto dell'art. 20, commi 1) e 3) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992) e dell'art. 175 e segg. del Regolamento di attuazione (vedi anche allegati del presente Regolamento A, B, C, D, M, N, I e P).

Per favorire le occupazioni ai fini della somministrazione è consentita l'occupazione non solo davanti alla proiezione dell'esercizio o del punto vendita e sullo stesso lato della sua entrata principale, ma, se la viabilità lo consente anche l'occupazione sull'altro lato della strada laddove siano presenti spazi di parcheggio purchè vi sia un attraversamento pedonale che renda sicuro il passaggio dei clienti e del personale.

Nel caso l'esercizio o il punto di vendita siano collocati in ZTL sarà consentita l'occupazione anche sull'altro lato della strada laddove siano presenti spazi di parcheggio se presente un attraversamento pedonale;

Nel caso l'esercizio o il punto di vendita siano collocati in ZTL, sarà consentita l'occupazione anche sull'altro lato della strada laddove siano presenti spazi di parcheggio se presente un attraversamento pedonale, e nel caso che sia valutata positivamente la possibilità di procedere a realizzare la segnaletica orizzontale provvisoria (strisce gialle).

Qualora non sia possibile, occupare il suolo pubblico sul lato dell'esercizio o del punto vendita o di fronte allo stesso, come appena descritto, sarà possibile presentare richiesta per occupazioni su piazze o aree pedonali limitrofe o aree pedonali purchè non distanti più di 150 metri lineari dall'attività. ***In questo caso la somministrazione dovrà necessariamente essere fatta osservando le prescrizioni igieniche in materia di trasporto degli alimenti necessarie eventualmente previste in caso di consegna dei pasti con queste distanze e caratteristiche. L'esercente dovrà informarsi presso gli organi competenti ed essere in grado di dimostrare, in presenza di controlli, il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.***

Le attività di somministrazione su spazi ed aree pubbliche di qualsiasi tipo dovranno comunque concludersi entro le ore 23,59, comprendendo in questo tempo anche quello necessario a riunire e porre in sicurezza gli arredi.

In caso di occupazione di suolo pubblico all'aperto potrà farsi o diffondere musica solo nel rispetto dell'attuale Regolamento comunale delle attività rumorose e modalità di rilascio delle deroghe al limite di zona, (approvato con delibera di C.C. n. 104/2013) .

Qualsiasi tipo di occupazione, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, deve essere conforme al D.M. 236/89 e al D.P.R. 503/96 e successive modificazioni (abbattimento barriere architettoniche) .

Le imprese che dispongono di suolo pubblico o che ne richiedano l'ampliamento o che attivino nuove richieste di concessione per le attività oggetto del presente Disciplina si impegnano a svolgere l'attività nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico sanitaria e di distanziamento previste per l'emergenza sanitaria da Covid -19 secondo le disposizioni specifiche che potranno essere fissate anche in appositi protocolli di sicurezza.

Per l'occupazione di suolo pubblico in aree ove sono presenti parcheggi in ipogeo è obbligatorio presentare una relazione statica a firma di tecnico abilitato che comprovi la resistenza dei solai in relazione al carico aggiuntivo. E' fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari. E' inoltre richiesto l'impegno alla salvaguardia della pavimentazione esistente.

Articolo 4.: PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Tutti i soggetti interessati ad ottenere l'occupazione di suolo pubblico e/o il suo ampliamento nel periodo dal 1.06.2020 al 31.10.2020 potranno presentare domanda mediante SCIA condizionata (art. 19-bis della L. 241/1990 e s.m.i.). Alla SCIA dovrà essere allegata la planimetria in scala 1:100 della ubicazione e i particolari in pianta, prospetto e sezione degli arredi in scala 1:20, con la descrizione degli elementi di delimitazione, le eventuali pedane, i tavoli, le sedie, gli ombrelloni ed ogni altro elemento di arredo da installare. Nel caso lo spazio di occupazione sia superiore alla proiezione dell'attività (ingresso principale), o sia previsto sul marciapiede opposto, dovrà essere allegata l'autorizzazione all'occupazione sottoscritta per accettazione dagli amministratori dei condomini interessati e/o dai titolari/gestori delle attività limitrofe non concorrenziali.

Ricevuta la SCIA e gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, l'Amministrazione predisporrà i relativi sopralluoghi da parte dei tecnici comunali per verificare la presenza nell'area richiesta di elementi ostativi all'accoglimento della istanza di occupazione/ampliamento. Qualora siano presenti elementi ostativi, il tecnico comunale dovrà, se possibile, suggerire modalità di occupazione che la rendano compatibile al presente disciplinare.

In assenza della documentazione richiesta verrà comunicata l'improcedibilità e o inammissibilità dell'istanza. Una volta effettuati i sopralluoghi da parte dei tecnici comunali, verrà comunicata, esclusivamente all'indirizzo mail indicato nella istanza di partecipazione, o via PEC se presente, l'accoglimento della richiesta o il suo diniego motivato in caso di parere negativo dei tecnici.

Non sarà inoltre consentita l'occupazione di suolo pubblico nel caso l'esercizio o l'attività di vendita non sia conforme alle norme urbanistiche, edilizie e di igiene pubblica.

Articolo 5.: Elementi di delimitazione

- 1 - Gli elementi di delimitazione dello spazio pubblico in concessione sono ammessi solo in caso di occupazione della sede stradale aperta al traffico veicolare con o senza limiti d'accesso (rispettando la segnaletica dettata per i cantieri sulla carreggiata N.C.d.S.) mentre non sono ammessi per occupazioni totalmente sul marciapiede o in aree pedonali ed evidenziati con materiale autoadesivo.
- 2 - All'interno della delimitazione dovrà essere disegnata sul pavimento (con tinta non spartitraffico) la superficie occupata da ciascun tavolo con sedie, in modo che sia possibile verificare il rispetto del distanziamento fra gli avventori indispensabile per poter concedere l'occupazione di suolo pubblico.
- 3 - La delimitazione dell'area occupata sarà realizzata esclusivamente con balaustra metallica in tubolare di acciaio di sezione quadrata, di altezza massima pari a 120 cm, senza alcuna pannellatura, secondo gli schemi tipologici dell'Allegato M. Nel caso di rinnovo di concessioni già rilasciate è consentito il mantenimento dell'altezza già autorizzata fino ad un massimo di 150 cm. Il solo colore ammesso è il grigio antracite;
- 4 - E' ammessa inoltre la delimitazione con balaustra metallica in tubolare di acciaio di sezione quadrata, di altezza massima consentita pari a 120 cm, con pannellature a tutta altezza, completamente trasparenti in vetro o plexiglas/policarbonato. Nel caso di rinnovo di concessioni già rilasciate è consentito il mantenimento dell'altezza già autorizzata fino ad un massimo di 150 cm. Colore come al precedente punto 2 (Allegato N).
5. - La perimetrazione deve essere di norma limitata a tre lati, escludendo il lato rivolto al fronte dell'edificio; tuttavia può essere presa in considerazione una parziale delimitazione su quest'ultimo lato ai fini di rendere più stabile l'intera struttura.
6. - Del manufatto sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20. 6 – 6 6 - Non sono ammesse delimitazioni con fioriere.
- 7 - Sulle balaustre di cui ai punti 2 e 3, è espressamente vietata l'apposizione di teli, cannicci, lastre o qualsiasi altra schermatura che possa oscurarne la trasparenza

Laddove non è ammessa la delimitazione è fatto obbligo al titolare dell'esercizio richiedente l'occupazione, il tracciamento a terra dell'area autorizzata, da eseguirsi con strisce di larghezza cm 5 in materiale autoadesivo di colore bianco o giallo, da porsi agli angoli dell'area concessa, se la pavimentazione su cui insiste l'occupazione è in asfalto; con altre modalità da concordare se la pavimentazione è in lastre di pietra, marmo o altro materiale. All'interno della delimitazione dovrà essere disegnata sul pavimento la superficie occupata da ciascun tavolo con sedie, in modo che sia possibile verificare il rispetto del distanziamento fra gli avventori indispensabile per poter concedere l'occupazione di suolo pubblico.

2 - Al termine del periodo autorizzato ai sensi del presente disciplinare il richiedente dovrà a propria cura e spesa rimuovere ogni segno e delimitazione utilizzata per il tracciamento dell'area.

Art. 6.: Arredi

1 - Gli arredi da collocarsi obbligatoriamente all'interno dell'area in concessione, sono esclusivamente sedie, tavoli, poltrone o piccoli divani, ombrelloni, nel medesimo esercizio questi devono essere di un solo colore.

2 - Della disposizione degli arredi sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20 che contenga l'indicazione numerica di massima dei singoli pezzi e la loro disposizione.- Non sono ammessi arredi sponsorizzati. Sono vietate l'apposizione di scritte pubblicitarie sugli arredi , l'installazione di contenitori per la diffusione di materiale pubblicitario e la collocazione di attrazioni ludiche per bambini, nonché di distributori di giochi per bambini, schermi LCD televisivi o similari, .- In nessun caso è consentita, ad integrazione degli ombrelloni, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.

3 - E' fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.

Articolo 7.: Obblighi del concessionario

- - Delimitare ogni spazio occupato dagli avventori con idonea perimetrazione in modo da garantire il distanziamento fra gli stessi imposto dalla normativa in materia di sicurezza Covid 19 e rendere possibile agli organi di controllo di effettuare la verifica sul rispetto delle distanze.
- - Rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione.
- - Rimettere in pristino il suolo o l'area pubblica al termine dell'occupazione; provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione.
- -Oottemperare alle richieste e prescrizioni del comune.
- - Esibire, a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica nonché del personale incaricato dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione, e le prescrizioni dell'Ufficio Igiene degli alimenti della Azienda USL Nord Ovest, qualora la somministrazione sia eseguita in spazio distante dall'attività come in precedenza descritto.
- - Mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti e conferendo i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- - Non arrecare disturbo alla collettività ed intralcio alla circolazione.
- - Evitare scarichi e depositi di materiali sull'area circostante l'occupazione.
- - Vigilare per tutta la durata della concessione sulla corretta conservazione di qualsiasi manufatto utilizzato per l'occupazione.

Articolo 8.: Revoca decadenza

- Il Comune di Livorno ha la facoltà di revocare la concessione del suolo pubblico in qualsiasi momento per motivi discrezionalmente valutati, di superiore interesse pubblico o pubblica sicurezza e sanità pubblica..

- Il Comune in qualsiasi momento può modificare le condizioni della concessione eventualmente imponendo nuovi vincoli e limitazioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati.

- Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso in caso di:

- reiterata inosservanza sul rispetto delle regole di distanziamento degli avventori e divieto di assembramento di persone (dopo il secondo verbale di contestazione);

- reiterata inosservanza delle condizioni e/o prescrizioni imposte;
- sub-concessione dell'area oggetto di concessione;
- uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con norme e/o regolamenti vigenti ovvero con quanto prescritto nel provvedimento stesso;
- disturbo alla quiete pubblica degli abitanti e dei cittadini in generale accertato per almeno due volte dagli organi di controllo.
- mancata rimozione degli arredi al termine del periodo concesso.

In caso di revoca o decadenza della concessione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine che verrà stabilito dal Comune. In difetto, provvede il Comune a spese del titolare.

Il provvedimento di revoca o decadenza è formulato e comunicato al concessionario nel rispetto delle previsioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.).

Articolo 9 – Norme transitorie finali

- Le concessioni di cui al presente regolamento dovranno avere durata certa.

1 - Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, per le quali non viene richiesta modifica in ragione del presente disciplinare, rimangono valide fino alla loro naturale scadenza nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3 in merito alle norme e prescrizioni in materia igienico – sanitaria e di distanziamento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19 e secondo le disposizioni specifiche che potranno essere fissate anche in appositi protocolli di sicurezza.

2 Con la presentazione della Scia l'esercente assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, in conseguenza di fatti imputabili alla propria attività e o al suo proprio personale dipendente o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere

3 L'esercente è responsabile per ogni fatto illecito o danno derivante dalla propria occupazione e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni fatto o danno causato a terzi avvenuto in ragione dell'occupazione del suolo pubblico e dello svolgimento su di essa dell'attività di somministrazione.